

SCADENZIARIO FISCALE PER IL MESE DI

Luglio 2023

Approfondimento su: Erogazioni liberali in denaro o natura a favore di Onlus, associazioni di promozione sociale e altri ETS iscritti nel Runtis

*Sab.15**

Iva

Registrazione

Termine ultimo per l'annotazione delle operazioni attive del mese precedente, comprese quelle non rilevanti ai fini IVA, da parte dei contribuenti semplificati.

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

Associazioni sportive dilettantistiche

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione, di cui all'art.1 della L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

Fattura cumulativa

Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.

Registrazione

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

*Dom.16**

Imposte dirette - Versamento ritenute

Oggi è il termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale.

INPS Gestione separata

Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.

IVA Liquidazione e versamento

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

Imposta sugli intrattenimenti - versamento

Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

Inps

Contributi previdenziali ed assistenziali

Versamento dei contributi relativi al mese precedente, mediante il Mod. F24.

*Dom.30**

Imposta di registro

Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

*Dom.30**

Iva

Fattura differita

Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

Registrazione, fatturazione

Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni attive svolte nel mese.

Enti non commerciali

Scade il termine per la presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

Inps

Denuncia contributiva

Termine per la presentazione telematica della denuncia contributiva mensile (Mod. D.M. 10/2).

Flusso UniEmens

Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.

Mod. Redditi 2023

Termine per effettuare il versamento del saldo 2022 e/o del 1° acconto 2023 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato il bilancio entro il 30.04.2023) o della 1ª rata delle stesse in caso di rateizzazione, con l'applicazione della maggiorazione. Termine di versamento delle imposte per gli eredi di persone decedute nel 2022 o entro il mese di febbraio 2023, con la maggiorazione.

** L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.*

Erogazioni liberali in denaro o natura a favore di Onlus, associazioni di promozione sociale e altri ETS iscritti nel Runts

Il Codice del Terzo settore (CTS) ha introdotto una disciplina unitaria per le detrazioni e le deduzioni spettanti a chi effettua erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore. In particolare, l'art. 83, c. 1, primo periodo del CTS stabilisce che dall'imposta lorda si detrae un importo, pari al 30%, delle erogazioni in denaro o in natura effettuate a favore degli enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società. L'art. 83, c. 3 prevede che tali disposizioni si applichino a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate ai sensi dell'art. 8, c. 1 del CTS. Si ricorda che la spettanza delle detrazioni e deduzioni è subordinata, tra l'altro, all'iscrizione degli enti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts).

Atteso che tale Registro è operativo dal 23.11.2021, la circolare in commento precisa che:

- per le Associazioni promozione sociale (Aps) e per le Organizzazioni di volontariato (Odv) già iscritte nei vecchi registri che transitano nel Runts permanendovi, le erogazioni liberali ricevute sono detraibili/deducibili senza soluzione di continuità (sia nel periodo di iscrizione nel proprio registro, sia in quello di iscrizione nel Runts);
- per le Aps e per le Odv già iscritte nei vecchi registri che, per qualunque motivo, a seguito del processo di “trasmigrazione”, sono estromesse dal Runts, le erogazioni liberali ricevute dopo l'estromissione non sono detraibili/deducibili;
- per gli enti diversi dalle Odv e dalle Aps già iscritti nei vecchi registri, le erogazioni liberali ricevute sono detraibili/deducibili solo a decorrere dall'iscrizione al Runts.

L'Agenzia delle Entrate chiarisce, inoltre, che le agevolazioni si applicano in via transitoria, ai sensi dell'art. 104, c. 1 del CTS, anche alle erogazioni liberali in favore delle Onlus di cui all'art. 10 D.Lgs. 460/1997, iscritte nell'apposita anagrafe.